

**Dipartimento Sanità Pubblica**

**Il Direttore Dr. Paolo Pandolfi**

Ai Dirigenti Scolastici

Ai referenti scolastici Covid-19

degli Istituti afferenti al territorio dell'Azienda  
USL di Bologna

**OGGETTO: DL n.5 del 4 febbraio - indicazioni per il rientro a scuola dei soggetti quarantenati prima della sua entrata in vigore.**

Gentilissimi,


l'entrata in vigore del DL 4/2/22 n° 5 (pubblicato in G.U. n° 29 del 4/2/22), vigente a partire dal 5 febbraio, prevede che le misure di quarantena/sospensione dell'attività didattica già disposte siano ridefinite in conformità alle nuove indicazioni del Decreto.

Relativamente alle misure sanitarie il suddetto decreto prevede che con cinque o più casi di positività nei servizi educativi per l'infanzia, nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria e con due casi o più di positività nella scuola secondaria di I e II grado, si applica ai bambini e agli alunni il regime sanitario dell'autosorveglianza, con obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 (esclusi i bambini di età inferiore ai 6 anni) per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione, quando risultino:

- vaccinati con dose di richiamo (booster), oppure
- vaccinati con ciclo vaccinale completo primario nei 120 giorni precedenti, oppure
- guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti, oppure
- guariti dopo il completamento del ciclo primario

Se non ricorrono le suddette condizioni si applica il regime sanitario della quarantena precauzionale di cinque giorni dall'ultimo contatto con un positivo in ambiente scolastico, periodo che termina con un test antigenico rapido o molecolare negativo. Per i successivi cinque giorni dopo il rientro dalla quarantena gli studenti dai 6 anni in su indossano la mascherina FFP2.

Si precisa che il periodo di quarantena di cinque giorni si applica anche ai soggetti che, alla data di entrata in vigore del decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5, ossia alla data del 5 febbraio



2022, siano già sottoposti a tale misura senza che questa sia ancora cessata ovvero che si trovino in quarantena da almeno cinque giorni.

Resta fermo, in ogni caso, che la cessazione del provvedimento di quarantena è condizionata all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare eseguito alla scadenza di detto periodo.

I test di fine quarantena possono essere eseguiti presso i punti tampone dell'Azienda USL di Bologna, presso le farmacie convenzionate o presso i laboratori privati autorizzati.

Altre specifiche saranno comunicate in base ad eventuali successive indicazioni nazionali o regionali

Distinti saluti

Dott. Paolo Pandolfi  
Direttore del Dipartimento  
di Sanità Pubblica  
Azienda USL di Bologna